



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO
Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO - (VI)
Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it - PEC: viic856003@pec.istruzione.it
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247
Codice Univoco Ufficio UFVQ35 - Codice IPA istsc_viic856003 - Codice AOO ARIRBTL

Prot. vedi segnatura

Circolare n. 247

Montebello Vic.no, 18.01.2022

MASSIMA EVIDENZA

Ai Referenti Covid

A tutto il personale scolastico

Ai genitori degli alunni

Oggetto: Applicazione art. 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Chiarimenti regionali sulla gestione dei contatti scolastici

Si trasmettono in allegato Nota USR Veneto Prot. n. 903 del 18/01/2022 a firma del Direttore Generale Carmela Palumbo e con allegati chiarimenti sulla gestione dei contatti scolastici diramati dalla Regione Veneto confidando in un'attenta lettura.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
del Veneto

Al Sito

Oggetto: applicazione art. 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1. *Chiarimenti regionali sulla gestione dei contatti scolastici*

Si trasmette il documento elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, in condivisione con questo Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato a snellire e uniformare le procedure da attuare da parte delle scuole, dei SISP e delle famiglie per la gestione dei contatti scolastici al verificarsi di casi di positività a SARS-CoV 2 nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria e secondaria.

Gli aspetti salienti delle precisazioni contenute nel documento regionale sono i seguenti:

- 1) Alla comparsa di casi positivi in una sezione/classe la scuola dispone le misure didattiche di sua competenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 1/2022, senza attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal Medico Curante circa le misure sanitarie da adottare;
- 2) Il rientro in presenza degli alunni al termine della sorveglianza con testing (scuola primaria) o al termine di quarantena per contatto scolastico o contatto extrascolastico è consentito presentando l'attestazione dell'avvenuta effettuazione del tampone e del rilascio del risultato negativo. Non sono necessarie altre certificazioni del SISP o del Medico Curante;
- 3) Per la scuola primaria all'insorgere di un caso di positività vengono chiarite le modalità di rientro in presenza degli alunni dopo l'effettuazione del test al tempo 0;
- 4) E' considerata valida l'effettuazione di test presso le farmacie o le strutture private, con oneri a carico degli interessati, nell'ambito della sorveglianza con testing nella scuola primaria.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che l'intervallo temporale entro il quale devono essere conteggiati i positivi di una classe è di dieci giorni. Quindi, se per esempio nella scuola secondaria la stessa classe è interessata dal succedersi di tre casi, al fine di determinare il numero di casi rilevanti per l'adozione delle misure didattiche di competenza della scuola si dovrà tenere conto di quelli verificatisi andando a ritroso di 10 gg dall'ultimo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI

(Aggiornamento del 17.1.2021)

PREMESSA

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una elevata circolazione virale e a seguito dell'emanazione del D.L. n. 1/2022 e delle Circolari del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 e n. 60136 del 30/12/2021, la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto ha voluto condividere con l'Ufficio Scolastico Regionale un documento di sintesi per uniformare le procedure da attuare per la gestione dei contatti scolastici nel caso di riscontro di positività a Sars-CoV2 nella popolazione scolastica.

Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti, laddove possibile e in attesa delle necessarie precisazioni di livello nazionale, al fine di semplificare l'interpretazione delle più recenti disposizioni ministeriali, differenziando le procedure da attuare rispettivamente da parte del Dirigente Scolastico e dell'operatore di Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS territorialmente competente, fornendo, laddove necessario, delle precisazioni regionali. Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

INDICAZIONI GENERALI

- Rientro in presenza al termine della quarantena. L'alunno è ammesso a riprendere la frequenza in presenza dopo aver ricevuto l'esito negativo del test effettuato a partire dal 10° giorno (o dal 5° giorno per le situazioni che prevedono una quarantena di 5 giorni). Per rientrare è necessario presentare l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di tampone positivo. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico Curante.
- Test di fine quarantena. Si raccomanda che le Aziende ULSS fissino l'appuntamento per l'esecuzione del test di fine quarantena al momento della disposizione di quarantena. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione o la prescrizione.
- Rilascio attestazioni di avvenuta effettuazione del test. Le Aziende, e comunque coloro che effettuano test per il contesto scolastico, rilascino, anche un attestazione di avvenuta effettuazione del test.
- Comunicazione elenco contatti tra Scuola e SISP. Per le segnalazioni di un caso positivo nella classe restano in vigore le consuete procedure di invio dei contatti scolastici dalla scuola al SISP ai fini di sorveglianza e monitoraggio. E' in corso di attivazione una procedura ad hoc per semplificare tale processo di segnalazione.

SERVIZI EDUCATIVI 0-3 E SCUOLE DELL'INFANZIA

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
- Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10)	Sospensione attività educative in presenza per 10 giorni	● <u>Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni¹.</u> Per questi, poiché non è previsto l'utilizzo della mascherina FFP2, non è possibile disporre l'auto-sorveglianza

¹ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

		(sorveglianza da parte dei genitori) ed è comunque necessaria la misura sanitaria della quarantena di 10 gg.
--	--	--

SCUOLE PRIMARIE

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
Sorveglianza con testing (T0 e T5)	Didattica in presenza <i>Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rientro a scuola dopo T0.</u> In attesa di T0 i bambini restano a casa in didattica a distanza. Il singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di test negativo senza attendere l'esito del T0 per tutta la classe. Inoltre, non è più prevista la comunicazione del SISP per rientrare in presenza, ma è sufficiente esibire l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. In caso di eventuale segnalazione di un secondo caso si applicano le regole previste. • <u>Dove eseguire i test al T0 e al T5.</u> Questi test possono essere effettuati seguendo le indicazioni del SISP, senza oneri a carico del cittadino presso i punti tampone delle Aziende ULSS o dal MMG/PLS. Sono comunque considerati validi anche i test effettuati, allo stato attuale con oneri a carico del cittadino, presso le strutture private o le Farmacie. Non sono riconosciuti i test in auto-somministrazione. • <u>Test al tempo T0.</u> Il T0 viene programmato nel minor tempo possibile in considerazione dello scenario epidemiologico e delle capacità di testing. I SISP possono organizzare con accesso libero dedicato o prenotando direttamente i test della classe. E' possibile anche auto-prenotare tali test presso le strutture private o le Farmacie, allo stato attuale, con oneri a carico del cittadino.
2 casi COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
- Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10)	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>In attesa di chiarimenti del Ministero della Salute si applica sempre la misura sanitaria della quarantena di 10 giorni.</u>

SCUOLA SECONDARIA

Indicazioni Nazionali		Precisazioni Regionali
1 caso COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	
<ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica in presenza</p> <p><i>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola salvo che a distanza interpersonale di 2 metri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Segnalazione al SISP.</u> La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP, dal MMG/PLS o dal singolo studente, ma solo assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le mascherine FFP2 per 10 gg da studenti e docenti. • <u>Test di Auto-sorveglianza.</u> Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione/prescrizione del test.
2 casi COVID-19		
MISURA SANITARIA	MISURA DIDATTICA	

<p>VACCINATI/GUARITI < 120 gg o BOOSTER²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica in presenza previa esibizione del Green pass da parte delle famiglie o degli alunni interessati</p> <p><i>Si raccomanda di non consumare pasti a scuola salvo che a distanza interpersonale di 2 metri.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Segnalazione al SISP</u>. La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal MMG/PLS per avviare le misure, ma solo assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le mascherine FFP2 per 10 gg da parte degli studenti ammessi a frequentare in presenza e da parte dei docenti. ● <u>Rientro in presenza</u>. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati mediante esibizione del Green Pass da parte della famiglia o dell'alunno interessato direttamente alla scuola secondo quanto previsto dal D.L. n. 1/2022 e dalle circolari. Non vi è un coinvolgimento del SISP o del Medico Curante (MMG/PLS). ● <u>Test di Auto-sorveglianza</u>. Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione/prescrizione del test.
<p>NON VACCINATI o VACCINATI/GUARITI > 120 gg³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quarantena 10gg - Test di fine quarantena (T10) 	<p>Didattica digitale integrata per 10 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni. ● <u>Per i vaccinati da più di 120 giorni e con Green Pass valido⁴</u>. In attesa di chiarimenti del Ministero della Salute si applica sempre la misura della quarantena di 10 giorni.
<p>≥ 3 casi COVID-19</p>		
<p>MISURA SANITARIA</p>	<p>MISURA DIDATTICA</p>	
<p>VACCINATI/GUARITI < 120 gg o BOOSTER⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-sorveglianza - FFP2 per 10 gg - Tampone su base volontaria 	<p>Didattica a distanza per 10 gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Segnalazione al SISP</u>. La scuola segnala al SISP l'evento per finalità di monitoraggio. Le misure sanitarie sono una responsabilità individuale del singolo e della famiglia facendo riferimento al MMG/PLS per l'eventuale test di auto-sorveglianza. La scuola non deve attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal MMG/PLS per avviare la misura della didattica a distanza per 10 gg.

² In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022, si fa riferimento agli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo.

³ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022, si fa riferimento agli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.

⁴ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

⁵ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Test di Auto-sorveglianza</u>. Tale test è effettuato su base volontaria ed è riservato ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l'effettuazione o la prescrizione del test.
VACCINATI > 120 gg con Green pass valido ⁶ : - Quarantena 5 gg - Test di fine quarantena (T5)	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti vaccinati da più di 120 giorni e con Green pass valido.
NON VACCINATI ⁷ : - Quarantena 10 gg - Test di fine quarantena (T10)	Didattica a distanza per 10 gg	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disposizione di quarantena</u>. Il SISP si occupa di inviare il provvedimento di quarantena ai soggetti non vaccinati.

⁶ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

⁷ In base alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, si fa riferimento ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

CHIARIMENTI SU CASI SPECIFICI

1) Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?

Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono tenere la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.

2) Un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione?

Sì, un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi, può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione, indipendentemente dalla convivenza con i familiari positivi purché rispetti quanto previsto dalla Circolare n. 60136 del 30/12/2021 per i guariti da meno di 120 giorni, ovvero sorvegliando la comparsa di sintomi per 5 giorni e mantenendo obbligatoriamente la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo. Tale indicazione non si può applicare nel caso di bambini minori di 6 anni che convivono con un positivo e che non possono tenere la mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l'infanzia.

3) Cosa è necessario presentare per riprendere la frequenza scolastica durante la “sorveglianza con testing” prevista per le scuole primarie?

In presenza di un singolo caso è previsto un regime di “sorveglianza con testing”. Il primo test (T0), da effettuare appena possibile, consentirà di rientrare a scuola, presentando l'attestazione rilasciata in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato. In attesa di effettuare tale test (T0), i bambini non possono entrare a scuola. Non è prevista una comunicazione cumulativa da parte del SISP alla scuola riguardo alla situazione della classe. E' il singolo alunno che presenta alla scuola documentazione relativa al test effettuato.

4) Dove possono essere effettuati i test di “sorveglianza con testing” per le scuole primarie?

Allo stato attuale tali test possono essere eseguiti senza oneri a carico del cittadino nei punti tampone delle ULSS secondo le indicazioni Aziendali o direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS). Sono considerati comunque validi anche i test effettuati con oneri a carico dell'interessato, presso le strutture private o le farmacie, purché tali esiti siano trasmessi dalle Strutture Eroganti alla Regione Veneto con le modalità già definite. E' in corso di valutazione la possibilità che tali test siano effettuati gratuitamente anche presso le Farmacie.

5) Dove possono essere effettuati i test di “Auto-sorveglianza” per i ragazzi delle scuole secondarie?

Tali test sono effettuati su base volontaria e sono riservati ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo.

6) E' necessario che la Scuola segnali al SISP anche le classi delle scuole secondarie con 1 solo caso positivo?

E' necessario che vengano trasmessi dalla Scuola al SISP, l'elenco dei contatti scolastici anche di queste situazioni per le finalità di monitoraggio e sorveglianza. E' in corso la predisposizione di un portale per la segnalazione diretta da parte dei Dirigenti e che sarà a breve disponibile. Sarà inserito come voce "Auto-Sorveglianza" con durata di 5 giorni.

7) E' possibile effettuare test in auto-somministrazione (es. test fatti a casa) per la "sorveglianza con testing" o per la fine quarantena?

No, allo stato attuale tali test possono essere un supporto per l'auto-valutazione ma non sono validi ai fini dei protocolli nazionali di sorveglianza scolastica e non sono validi per definire la fine della quarantena o dell'isolamento.

8) Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?

No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

9) In caso di specifiche situazioni epidemiologiche possono essere disposte misure aggiuntive o più restrittive?

Nel caso di presenza nella stessa scuola di numerose classi interessate da casi positivi, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche su segnalazione del Dirigente Scolastico, può indicare misure specifiche più restrittive da attuare nel particolare contesto per tutelare la salute pubblica, anche con il coinvolgimento del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria.

10) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico?

E' possibile rientrare, nel rispetto dei tempi previsti dalla sospensione dell'attività, presentando attestazione di avvenuta effettuazione del test, secondo i tempi indicati, e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico Curante. Non è necessario un riepilogo cumulativo del SISP della situazione della classe.

11) Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto extra-scolastico?

Nel caso in cui sia stato disposto un provvedimento di quarantena dal SISP o dal Medico Curante (MMG/PLS), è sufficiente presentare l'attestazione di avvenuta effettuazione del test, eseguito nei tempi indicati nel provvedimento di quarantena, e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non è necessaria altra certificazione rilasciata dal SISP o dal Medico Curante.

12) Come rientra a scuola un soggetto guarito dal COVID-19?

La Regione del Veneto sta provvedendo all'implementazione di funzionalità automatizzate. A breve, tale certificato potrà quindi essere accessibile anche autonomamente da parte del cittadino con specifiche modalità web.

13) La scuola deve attendere comunicazioni del SISP per determinare le misure di didattica da attuare in base al numero di casi positivi?

No, il Dirigente Scolastico è autonomo nell'applicazione della normativa per ciò che attiene alle misure didattiche in base alle informazioni disponibili e alla conoscenza della situazione della classe circa i casi positivi.

14) In quale intervallo temporale devono essere conteggiati i positivi di una classe?

L'intervallo temporale indicato è di 10 giorni.